

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero della Giustizia, Regione Sardegna,

Corte di Appello di Cagliari e Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari

**“Assegnazione temporanea del personale della Regione Sardegna  
presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Cagliari”**

VISTI

- L'articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l'articolo 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- la legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017);

CONSIDERATO

- che lo svolgimento efficiente dell'azione giudiziaria nel territorio regionale è indispensabile per garantire certezza alle attività economiche e contrattuali e per fronteggiare fenomeni di criminalità e di corruzione;
- che la scarsità delle risorse umane deputate allo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione giudiziaria può determinare ripercussioni sul sistema socio-economico del territorio regionale, condizionandone gli investimenti e lo sviluppo economico, sul sistema occupazionale e in generale sulla competitività del territorio regionale stesso;
- che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze esclusive intende potenziare la formazione professionale del personale dipendente in materie aventi impatto sulla giurisdizione e nel contempo creare opportune sinergie per rafforzare l'efficacia e l'efficienza degli uffici regionali con particolare riferimento al governo del territorio;

- che in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare alle imprese ed ai cittadini;
- che la maggiore efficienza degli Uffici giudiziari del territorio regionale comporterà positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali, con particolare riguardo alle aziende ed alle attività produttive;
- che tale azione sinergica di miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, potrà contribuire, anche attraverso una significativa definizione dei procedimenti pendenti, a creare un circuito virtuoso per l'economia del territorio nel suo complesso, stimolando ed incentivando gli investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali;

#### PREMESSO

- che la Regione, nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, ha interesse a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell'attività giurisdizionale in Sardegna;
- che l'attività prestata dai dipendenti regionali presso gli Uffici giudiziari rappresenta anche una occasione di arricchimento professionale;

#### RITENUTO

- che una gestione efficace ed efficiente dell'Ente regionale non possa che esplicarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nell'organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali, nonché degli Uffici giudiziari per il territorio di competenza;
- che la Regione, quale ente esponentiale degli interessi della collettività, intende contribuire alla maggiore efficienza delle attività di propria competenza e, conseguentemente, all'implementazione dello sviluppo economico del territorio ed al potenziamento dei livelli occupazionali;
- che il miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari si può concretamente attuare anche attraverso un'azione di supporto amministrativo da parte di personale della Regione, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti finalizzati ad intervenire sulle più gravi criticità organizzative;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

#### CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

#### **Art. 1 Oggetto dell'intesa**

Il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello, la Procura Generale e la Regione manifestano, con la presente intesa, la volontà di attivare una forma di collaborazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale. Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale regionale coinvolto all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.

## **Art. 2 Modalità di attuazione**

La Regione, al fine di supportare lo svolgimento efficace dell'attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, provvederà alla destinazione temporanea di proprio personale, per un periodo di un anno, per la realizzazione di progetti mirati prioritariamente ad intervenire sulle più gravi criticità organizzative.

I progetti dettaglieranno le varie fasi dei procedimenti giudiziari o amministrativi nelle quali siano individuate particolari criticità che incidono sui tempi o sulla qualità degli *output* delle procedure; negli stessi saranno, altresì, indicati obiettivi specifici da raggiungere, secondo tempistiche ed obiettivi intermedi determinati e controllabili.

I progetti saranno redatti dagli Uffici interessati e trasmessi alla competente Direzione regionale del personale per il tramite della Corte d'Appello o della Procura Generale che provvederanno, altresì, al coordinamento degli stessi.

Il Capo dell'Ufficio e/o il Responsabile del progetto, redigerà, per ogni singolo soggetto coinvolto, una relazione contenente i risultati conseguiti a supporto del buon esito dell'iniziativa da trasmettere al competente ufficio regionale.

I progetti verranno altresì comunicati al Ministero della Giustizia, Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria.

## **Art. 3 Personale da assegnare**

Il Personale sarà assegnato dalla Regione, a seguito di un avviso interno, volto ad acquisire la disponibilità degli interessati all'assegnazione presso gli Uffici giudiziari, nel rispetto del numero massimo indicato dall'amministrazione centrale e secondo le disponibilità consone alla funzionalità degli uffici dell'amministrazione regionale.

I dipendenti regionali che avranno manifestato il loro interesse a candidarsi per l'assegnazione in questione, saranno inviati a colloquio conoscitivo con un rappresentante dell'Ufficio giudiziario interessato, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività da svolgere all'interno degli uffici giudiziari.

Il personale individuato, pur rimanendo nella dipendenza organica della Regione, svolgerà le proprie attività secondo le modalità e le finalità dell'Ufficio giudiziario interessato, nell'ambito delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.

Sarà cura degli Uffici giudiziari verificare il possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irrepreensibile, previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I nominativi del personale coinvolto nei progetti in questione e assegnato agli Uffici giudiziari del distretto, saranno comunicati dalla Regione alla Corte d' Appello e alla Procura Generale.

## **Art. 4 Gestione del personale**

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari sarà destinato esclusivamente alla esecuzione dei progetti di comune interesse di cui all'articolo 2; non potrà, comunque, svolgere attività di assistenza al

magistrato e/o all'udienza.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica della Regione; la struttura giudiziaria presso la quale opera si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla competente Direzione regionale per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso, secondo le modalità indicate dalla competente struttura regionale.

Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato all'Ufficio giudiziario di assegnazione che provvederà a trasmetterle tempestivamente alla Regione per i relativi adempimenti.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto all'ufficio competente della Regione, al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Corte d'Appello o la Procura Generale che provvederanno a darne comunicazione alla Regione – nei termini di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Corte d'Appello e la Procura Generale si impegnano ad assicurare presso i singoli Uffici giudiziari il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale regionale assegnato.

Le assegnazioni del suddetto personale, operate in attuazione della presente convenzione, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione della giustizia.

#### **Art. 5 Oneri economici**

Il trattamento economico del personale regionale temporaneamente assegnato agli Uffici giudiziari resta a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 6 Formazione**

Al personale regionale temporaneamente assegnato sarà assicurata, presso i singoli Uffici giudiziari, una adeguata formazione sul campo attraverso periodi di *training on the job*.

Al termine del periodo di assegnazione al personale interessato sarà rilasciata attestazione delle competenze acquisite.

#### **Art. 7 Privacy e riservatezza**

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della *privacy* delle persone coinvolte, e a tal fine l'Ufficio di appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno.

### **Art. 8 Durata dell'assegnazione**

Il periodo di assegnazione del personale regionale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili alla scadenza per un periodo non eccedente la durata della presente intesa.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

### **Art. 9 Decorrenza e durata**

La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata massima di 18 mesi. La stessa potrà essere oggetto di proroga o rinnovo previo accordo delle amministrazioni coinvolte, nei limiti della normativa vigente.

### **Art. 10 Recesso**

E' fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti firmatarie, di recedere dalla presente intesa, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della stessa o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

### **Art. 11 Disposizioni finali**

La presente intesa è esente dall'imposta di registrazione, tranne in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 Dpr. n. 131 del 26/04/1986.

Cagliari,

Il Ministro della Giustizia

Il Presidente della Regione Sardegna

Il Presidente della Corte di Appello di Cagliari

Il Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari